



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33209

Guida in stato di ebbrezza – Confisca del veicolo – Applicazione della confisca anche nel caso di patteggiamento della pena – Obbligatorietà.

Trattasi di confisca che va obbligatoriamente ordinata con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nessuna preclusione potrebbe poi discendere dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo questa equiparata ad una sentenza di condanna. **(Cass. Pen., sez. IV, 31 luglio 2013. N. 33209) – Artt. 186, 213 (Massima redazionale)**

oooooooooooooooooooo

Ritenuto in fatto

Il GUP del Tribunale di Cremona, con sentenza del 13.07.2012, applicava a G. M., ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e sexies D. L.vo 30.4.92 n. 285 commesso in Cremona il 27.02.2011, la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, sostituita con 88 giorni di lavoro di pubblica utilità, con la sospensione della patente di guida dell'imputato per il periodo di anni uno. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e concludeva chiedendo alla Corte di Cassazione di volerla annullare limitatamente alla parte relativa alla omessa confisca del veicolo con ogni conseguente statuizione. Il Procuratore generale ricorrente censurava la sopra indicata sentenza per il seguente motivo: 1) Violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada in quanto erroneamente il G.I.P. del Tribunale di Cremona aveva omesso di disporre la confisca dell'autovettura condotta dall'imputato e di sua proprietà, sebbene l'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada stabilisca che all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato. Il G.I.P. del Tribunale di Cremona infatti erroneamente ha omesso di disporre la confisca dell'autovettura condotta e di proprietà dell'imputato, sebbene la norma di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada stabilisca che all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Trattasi di confisca che va obbligatoriamente ordinata con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nessuna preclusione potrebbe poi discendere dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo questa equiparata ad una sentenza di condanna

Quanto poi alla modifica operata dalla legge n. 120/2010, secondo cui la confisca deve essere qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, si osserva che secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche se la legge 29.07.2010 n. 120, con l'articolo 224-ter del Codice della Strada, ha trasformato la natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, senza che ciò comporti la violazione del principio di legalità previsto dall'art. 1 della legge n. 689/1981.

Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla misura della confiscabilità del veicolo, ma si è limitata ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione, amministrativa anziché penale, conservando integralmente al giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di disporla; non diversamente avviene per altra sanzione amministrativa accessoria, quella della sospensione della patente di guida, che il giudice è ugualmente obbligato a disporre (Sez. 4, 6.10.2010, n. 41080, in CED Rv. 248912). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla questione concernente la confisca del veicolo con rinvio al Tribunale di Cremona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla questione concernente la confisca del veicolo al Tribunale di Cremona. Così deciso in Roma il 2.07.2013

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2013